



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ottobre 2022

---

# **Ordinanza dell'UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari**

Spiegazioni

---

## Indice

1.	Situazione iniziale .....	3
2.	Punti essenziali del progetto.....	4
3.	Procedura di consultazione.....	4
4.	Commento ai singoli articoli .....	4
5.	Ripercussioni .....	15
5.1.	Ripercussioni sull'economia .....	15
5.2.	Ripercussioni sugli operatori interessati .....	16
6.	Aspetti giuridici.....	16
6.1.	Costituzionalità e legalità.....	16
6.2.	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .....	16
7.	Entrata in vigore.....	16

## 1. Situazione iniziale

Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della legge del 10 ottobre 1997<sup>1</sup> sul riciclaggio di denaro (LRD)<sup>2</sup>. La revisione migliora il dispositivo di difesa della Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e tiene conto delle principali raccomandazioni emerse dal rapporto del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) sulla Svizzera di dicembre 2016<sup>3</sup>. In totale sono stati adeguati cinque atti normativi.

Oltre agli adeguamenti dell'ordinanza dell'11 novembre 2015<sup>4</sup> sul riciclaggio di denaro (ORD), vengono proposte modifiche dell'ordinanza del 17 ottobre 2007<sup>5</sup> sul registro di commercio (ORC), dell'ordinanza dell'8 maggio 1934<sup>6</sup> sul controllo dei metalli preziosi (OCMP), dell'ordinanza del 6 novembre 2019<sup>7</sup> sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) e dell'ordinanza del 25 agosto 2004<sup>8</sup> sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD). Tali basi giuridiche vengono adeguate e completate nel quadro di un pacchetto sotto la direzione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

La vigilanza ai sensi della LRD sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo secondo il nuovo articolo 42<sup>bis</sup> della legge del 20 giugno 1933<sup>9</sup> sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) è delegata all'Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) annesso all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)<sup>10</sup> e non è più di competenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA); in tal modo la competenza di concretizzare gli obblighi di diligenza definiti nel secondo capitolo della LRD viene trasmessa dalla FINMA all'UDSC.

Fondandosi sull'articolo 17 capoverso 1 lettera d nLRD e sull'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 4 nLCMP, l'UDSC emana la presente ordinanza dell'UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC). Affinché la prassi della FINMA possa continuare a essere mantenuta senza interruzioni, come richiesto nel messaggio concernente la modifica della LRD, il disegno di ordinanza si basa sull'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015<sup>11</sup> sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA), rinunciando all'elaborazione di un'ordinanza concettualmente a sé stante.

---

<sup>1</sup> RS 955.0

<sup>2</sup> FF 2021 668

<sup>3</sup> Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Suisse, Rapport d'évaluation mutuelle, dicembre 2016 (disponibile soltanto in francese e inglese); [www.sif.admin.ch](http://www.sif.admin.ch) > Politica e strategia dei mercati finanziari > Integrità della piazza finanziaria oppure <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/mer-suisse-2016.pdf>.

<sup>4</sup> RS 955.01

<sup>5</sup> RS 221.411

<sup>6</sup> RS 941.311

<sup>7</sup> RS 941.319

<sup>8</sup> RS 955.23

<sup>9</sup> RS 941.31

<sup>10</sup> Fino al 31 dicembre 2021: Amministrazione federale delle dogane (AFD)

<sup>11</sup> RS 955.033.0

## 2. Punti essenziali del progetto

Il commercio professionale di metalli preziosi bancari è un'attività sottoposta alla LRD. I saggiatori del commercio che esercitano tale attività sono considerati intermediari finanziari secondo l'articolo 2 LRD. Con l'introduzione del regime previsto dalla legge del 15 giugno 2018<sup>12</sup> sugli istituti finanziari (LIsFi), essi sono stati sottoposti allo stesso regime di vigilanza applicato ai gestori patrimoniali e ai trustee secondo l'articolo 17 LIsFi.

Nel quadro della revisione della LRD, è stato deciso che l'Ufficio centrale sarà l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni nonché per la vigilanza ai sensi della LRD sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo che commerciano metalli preziosi bancari. Nell'ambito della consultazione per la revisione della LRD ciò è stato richiesto in particolare dal settore interessato. A tale proposito, nella LCMP sono stati inseriti i nuovi articoli 42<sup>bis</sup> (Autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari) e 42<sup>ter</sup> (Vigilanza sul commercio di metalli preziosi bancari). Il rilascio e la revoca della nuova autorizzazione complementare per il commercio di metalli preziosi bancari sono disciplinati nell'OCMP.

La nuova attività di vigilanza delegata all'Ufficio centrale e gli obblighi di diligenza sono stati concretizzati nella presente ordinanza posta in consultazione. Il nuovo atto normativo si basa ampiamente sulle disposizioni finora applicate agli assoggettati alla vigilanza conformemente alla LIsFi.

## 3. Procedura di consultazione

Dal 1 ottobre 2021 al 17 gennaio 2022 è stata avviata una procedura di consultazione sulla nuova «ordinanza dell'UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari» ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005<sup>13</sup> sulla consultazione (LCo).

Gran parte delle osservazioni materiali pervenute dall'associazione dei saggiatori del commercio di metalli preziosi bancari è stata ripresa, rendendo così l'ordinanza più specifica per le esigenze del settore. Dove indicato, nei singoli articoli si fa riferimento alle modifiche adottate.

## 4. Commento ai singoli articoli

In via preliminare è opportuno segnalare che il titolo «ordinanza dell'UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari» riprende, analogamente all'ORD-FINMA, all'ordinanza del 12 novembre 2018<sup>14</sup> della CFCG sul riciclaggio di denaro (ORD-CFCG) e all'ordinanza del 7 novembre 2018<sup>15</sup> del DFGP sul riciclaggio di denaro (ORD-DFGP), la terminologia della LRD e dell'ORD e che indica lo scopo dell'ordinanza, ovvero la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Così come il titolo dell'ORD-FINMA, anche il titolo dell'ORD-UDSC precisa che l'ordinanza contiene regolamentazioni specifiche sul commercio di metalli preziosi bancari.

Fino al 31 dicembre 2019, ai saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari direttamente o tramite una società del gruppo si applicavano le disposizioni generali nonché quelle specifiche previste dall'ORD-FINMA per loro in quanto intermediari finanziari direttamente sottoposti alla vigilanza della FINMA (IFDS)<sup>16</sup>. Ai sensi dell'articolo 42<sup>bis</sup> capoverso 1

---

<sup>12</sup> RS 954.1

<sup>13</sup> RS 172.061

<sup>14</sup> RS 955.021

<sup>15</sup> RS 955.022

<sup>16</sup> RU 2015 2083

LCMP, dal 1° gennaio 2020 i saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano metalli preziosi bancari necessitano dell'autorizzazione della FINMA e sottostanno alla vigilanza della stessa secondo l'articolo 43a e seguenti della legge del 22 giugno 2007<sup>17</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). Gli obblighi di diligenza secondo l'ORD-FINMA validi per gli IFDS vengono ripresi in larga misura. Anche la vigilanza si orienta in gran parte al regime di vigilanza della FINMA.

## *Capitolo 1: Disposizioni generali*

### *Sezione 1: Oggetto e definizioni*

#### *Articolo 1 Oggetto*

Con l'articolo 17 capoversi 1 lettera d e 2 nLRD, l'UDSC è incaricato di concretizzare gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 della LRD. In tal senso, l'articolo 1 capoverso 1 stabilisce che l'ORD-UDSC concretizza gli obblighi di diligenza sanciti nel secondo capitolo della LRD che riguardano in particolare i saggiatori del commercio e le società del gruppo secondo l'articolo 42<sup>bis</sup> LCMP. Ciò avviene nel secondo capitolo dell'ORD-UDSC.

Il capoverso 2 disciplina inoltre l'attività di vigilanza dell'Ufficio centrale. Ciò è disciplinato nel capitolo 3, che precisa tale attività di vigilanza in applicazione dell'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 4 LCMP. Come si evince dal rimando alla LFINMA nell'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 3 LCMP, la vigilanza dell'Ufficio centrale si orienta soprattutto alla prassi della FINMA.

#### *Articolo 2 Campo d'applicazione*

L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni dell'ordinanza si applicano ai prodotti della fusione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LCMP e alle materie da fondere ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 LCMP solo se questi sono destinati alla fabbricazione di metalli preziosi bancari secondo l'articolo 178 capoversi 2 e 3 OCMP. A tale proposito si rimanda anche all'articolo 3 capoverso 2 della presente ordinanza.

#### *Articolo 3 Definizioni*

Il capoverso 1 contiene le definizioni che ricorrono più volte all'interno dell'ordinanza. Esse si fondano su quelle dell'ORD-FINMA.

##### *Lettera a: società di sede*

La definizione è ripresa dall'articolo 2 lettera a ORD-FINMA.

##### *Lettera b: detentori del controllo*

La definizione è ripresa dall'articolo 2 lettera f ORD-FINMA.

##### *Lettera c: relazione d'affari continua*

La definizione è ripresa dall'articolo 2 lettera d ORD-FINMA e adeguata al campo d'applicazione della presente ordinanza.

##### *Lettera d: operazioni di cassa*

---

<sup>17</sup> RS 956.1

La definizione è ripresa dall'articolo 2 lettera b ORD-FINMA e adeguata al campo d'applicazione della presente ordinanza.

#### *Lettera e: valori patrimoniali*

Nel quadro della presente ordinanza, la definizione di valori patrimoniali si riferisce, oltre ai mezzi di pagamento, anche ai metalli preziosi bancari e alle materie da fondere, a condizione che corrispondano al campo d'applicazione secondo l'articolo 2. Di conseguenza, il campo d'applicazione dei valori patrimoniali nel quadro della presente ordinanza comprende sempre anche le materie da fondere e i metalli preziosi bancari, a condizione che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 2.

Il capoverso 2 rimanda alla legislazione sul controllo dei metalli preziosi per quanto riguarda le definizioni di metalli preziosi (art. 1 cpv. 1 LCMP), materie da fondere (art. 1 cpv. 3 LCMP) e metalli preziosi bancari (art. 178 cpv. 2 e 3 OCMP).

Secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD, il commercio di metalli preziosi è considerato attività di intermediazione finanziaria. L'ORD parla di metalli preziosi all'articolo 4 capoverso 2 e di metalli preziosi bancari all'articolo 5. Ai fini di un'uniformità delle definizioni di metalli preziosi e metalli preziosi bancari, si rimanda alle definizioni legali della legislazione sul controllo dei metalli preziosi.

I metalli preziosi bancari sono considerati uno strumento finanziario. Visto il loro valore elevato e la loro fungibilità, essi permettono il trasferimento di patrimoni importanti già allo stato greggio. I metalli preziosi bancari possono essere fabbricati a partire da metalli preziosi allo stato greggio oppure dal loro riciclo. Il modello aziendale dei saggianti del commercio consiste, in maniera semplificata, nella trasformazione di materie da fondere («input») in metalli preziosi bancari («output»). Ne consegue che se un saggiano del commercio secondo l'articolo 42<sup>bis</sup> LCMP prende in consegna materie da fondere per la lavorazione, i suoi obblighi di diligenza comprendono sia le materie da fondere sia il rispettivo finanziamento. Pertanto, le materie da fondere utilizzate per la fabbricazione di metalli preziosi bancari rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza.

La definizione di metalli preziosi si fonda su quella dell'articolo 1 capoverso 1 LCMP.

La definizione di materie da fondere si fonda su quella dell'articolo 1 capoverso 3 LCMP.

La definizione di metalli preziosi bancari si fonda su quella dell'articolo 178 capoversi 2 e 3 OCMP.

#### *Sezione 2: Principi*

##### *Articolo 4 Accettazione proibita di valori patrimoniali*

L'articolo 4 riprende l'articolo 7 ORD-FINMA.

Al capoverso 2 viene ripresa la formulazione dell'articolo 42<sup>bis</sup> capoverso 2 lettera c in fine LCMP («osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD»), al posto dell'espressione «attività irreprensibile» dell'ORD-FINMA.

##### *Articolo 5 Relazione d'affari proibita*

Viene ripreso l'articolo 8 ORD-FINMA.

## *Capitolo 2: Obblighi di diligenza*

### *Sezione 1: Identificazione della controparte*

#### *Premessa*

Le seguenti disposizioni si fondano sull'ORD-FINMA attualmente in vigore, che completa la precedente versione, in gran parte identica, determinante fino al 31 dicembre 2019 per gli IFDS.

#### *Articolo 6 Informazioni necessarie*

Viene ripreso l'articolo 44 ORD-FINMA, ad eccezione del capoverso 5. A seguito di un'osservazione del Cantone di Zurigo, nel capoverso 1 è stata integrata l'indicazione che devono essere rilevati anche il tipo e il numero del documento di identificazione presentato.

#### *Articolo 7 Persone fisiche e titolari di imprese individuali*

Viene ripreso l'articolo 45 ORD-FINMA.

#### *Articolo 8 Società semplici*

In linea di massima viene ripreso l'articolo 46 ORD-FINMA. Nel capoverso 2 viene adeguato il rimando.

#### *Articolo 9 Persone giuridiche, società di persone e autorità*

Viene ripreso l'articolo 47 ORD-FINMA.

#### *Articolo 10 Forma e trattamento dei documenti*

In linea di massima viene ripreso l'articolo 48 ORD-FINMA. Nel capoverso 3 viene eliminato il rimando all'articolo 12 ORD-FINMA, che non viene ripreso.

#### *Articolo 11 Attestazione di autenticità*

In linea di massima viene ripreso l'articolo 49 ORD-FINMA. Nel capoverso 2 il rimando alla legge del 19 dicembre 2003<sup>18</sup> sulla firma elettronica (abrogata) viene sostituito con un rimando alla legge del 18 marzo 2016<sup>19</sup> sulla firma elettronica.

#### *Articolo 12 Rinuncia all'attestazione di autenticità e mancanza dei documenti di identificazione*

Viene ripreso l'articolo 50 ORD-FINMA.

#### *Articolo 13 Operazioni di cassa*

L'articolo 51 ORD-FINMA viene ripreso e adeguato al settore di attività dei saggiatori del commercio.

---

<sup>18</sup> RU **2004** 5085

<sup>19</sup> RS **943.03**

#### *Articolo 14 Trasferimento di valori patrimoniali*

Il contenuto dell'articolo 52 ORD-FINMA viene ripreso senza modifiche. Il termine «trasferimento di denaro e di valori» è adeguato al termine «valori patrimoniali» utilizzato nella terminologia dell'ORD-UDSC.

#### *Articolo 15 Rinuncia all'identificazione della controparte*

Il titolo viene adeguato in modo che, a determinate condizioni secondo il capoverso 2, si possa rinunciare a identificare la controparte anche nel caso di un gruppo di società. Il capoverso 2 riprende quindi l'articolo 71 capoverso 1 ORD-FINMA.

I capoversi 1 e 3 riprendono l'articolo 53 ORD-FINMA.

Al fine di raggruppare nella stessa sezione tutte le disposizioni sull'identificazione della controparte, in questa disposizione viene integrato l'articolo 71 capoverso 1 ORD-FINMA che consente, a determinate condizioni, di rinunciare all'identificazione della controparte.

#### *Articolo 16 Nuova identificazione della controparte*

L'articolo 69 ORD-FINMA del terzo capitolo ORD-FINMA viene ripreso parzialmente. Benché l'accertamento del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali preveda le stesse condizioni dell'identificazione della controparte nel caso in cui fosse necessario effettuare una nuova verifica, la nuova identificazione è sancita separatamente nell'articolo 16. Lo scopo è raggruppare in un'unica sezione tutte le disposizioni sull'identificazione della controparte.

#### *Articolo 17 Insuccesso dell'identificazione della controparte*

Viene ripreso l'articolo 55 ORD-FINMA. Il riferimento relativo all'interruzione della relazione d'affari verrà adeguato, dato che in futuro con la revisione parallela dell'ORD è prevista una regolamentazione uniforme all'interno di quest'ultima.

#### *Sezione 2: Accertamento relativo all'avente economicamente diritto di un'impresa*

Nel titolo viene precisato che l'oggetto di questa sezione è l'accertamento dell'avente economicamente diritto di un'impresa. L'accertamento relativo all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è disciplinato nella sezione successiva. La diversa struttura con la separazione tra imprese e valori patrimoniali fornisce una migliore visione d'insieme, dedicando alla rispettiva tematica una sezione uniforme e completa. Solo il nuovo accertamento e l'insuccesso dell'accertamento dell'avente economicamente diritto di un'impresa o dei valori patrimoniali sono disciplinati nella stessa sezione 4, dato che entrambe le situazioni devono essere disciplinate allo stesso modo.

Le seguenti disposizioni si fondano sull'ORD-FINMA attualmente in vigore, che completa la precedente versione, in gran parte identica, determinante fino al 31 dicembre 2019 per gli IFDS.

#### *Articolo 18 Principio*

Viene ripreso l'articolo 56 ORD-FINMA.

*Articolo 19 Informazioni necessarie*

Viene ripreso l'articolo 57 ORD-FINMA.

*Articolo 20 Eccezioni all'obbligo di accertamento*

Viene ripreso l'articolo 58 ORD-FINMA.

*Sezione 3: Accertamento relativo all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali*

Cfr. commenti relativi alla sezione 2.

*Articolo 21 Principio*

Viene ripreso l'articolo 59 ORD-FINMA.

*Articolo 22 Informazioni necessarie*

Viene ripreso l'articolo 60 ORD-FINMA. Analogamente all'articolo 6, a seguito di un'osservazione del Cantone di Zurigo, nel capoverso 1 è stata integrata l'indicazione che la dichiarazione scritta deve riportare il tipo e il numero del documento di identificazione presentato.

*Articolo 23 Operazioni di cassa*

Viene ripreso l'articolo 61 ORD-FINMA.

*Articolo 24 Trasferimento di valori patrimoniali*

L'articolo 62 ORD-FINMA viene ripreso senza modifiche. Il termine «trasferimento di denaro e di valori» è adeguato al termine «valori patrimoniali» utilizzato nella terminologia dell'ORD-UDSC.

*Articolo 25 Società di sede*

Viene ripreso l'articolo 63 ORD-FINMA.

*Articolo 26 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali*

Viene ripreso l'articolo 64 ORD-FINMA.

*Articolo 27 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in virtù di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall'obbligo fiscale come controparte*

Viene ripreso l'articolo 65 ORD-FINMA.

*Articolo 28 Forma d'investimento collettivo o società di partecipazione come controparte*

Viene ripreso l'articolo 66 ORD-FINMA.

*Articolo 29 Società semplici*

Viene ripreso l'articolo 67 ORD-FINMA.

#### *Sezione 4: Nuovo accertamento relativo all'avente economicamente diritto e insuccesso dell'accertamento*

Cfr. commenti relativi alla sezione 2. Rispetto all'ORD-FINMA, le disposizioni relative alla nuova identificazione della controparte sono state separate (sezione 1).

#### *Articolo 30 Nuovo accertamento relativo al detentore del controllo e dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali*

Nel capoverso 1 viene ripreso l'articolo 69 ORD-FINMA. Il capoverso 2 riprende l'articolo 71 ORD-FINMA. Nel titolo e nel testo dell'articolo viene però eliminata l'identificazione della controparte.

#### *Articolo 31 Insuccesso dell'accertamento*

Questa disposizione riprende l'articolo 68 ORD-FINMA. Il riferimento relativo all'interruzione della relazione d'affari viene tuttavia eliminato dal capoverso 2. Le disposizioni sull'interruzione della relazione d'affari restano applicabili.

#### *Sezione 5: Obblighi di diligenza particolari*

Questa sezione è dedicata alle relazioni d'affari e alle transazioni che comportano un rischio elevato nonché ai criteri che gli intermediari finanziari devono stabilire per riconoscere simili relazioni d'affari e transazioni. Vengono disciplinate, tra l'altro, le condizioni per avviare una simile relazione d'affari, i chiarimenti da effettuare nonché la sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni.

Per motivi redazionali e di chiarezza, l'articolo 13 ORD-FINMA «Relazioni d'affari che comportano un rischio superiore» e l'articolo 14 ORD-FINMA «Transazioni che comportano un rischio superiore» vengono suddivisi in quattro articoli. Pertanto, i due ambiti tematici sono trattati ciascuno in una disposizione separata: da un lato, le caratteristiche (criteri) per valutare l'esistenza di una relazione d'affari o di una transazione che comporta un rischio elevato e, dall'altro lato, la loro individuazione in relazione a fattispecie concrete.

Agli articoli 32–35, tra le altre cose, quali criteri di rischio si fa riferimento alle relazioni d'affari o alle transazioni esercitate in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo. Sulla base dell'articolo 55 capoverso 3 della presente ordinanza, l'Ufficio centrale intende pubblicare sul proprio sito web tali elenchi di Paesi. Ciò corrisponde alla prassi applicata dalla FINMA. In tal modo è possibile seguire in modo adeguato e affidabile le modifiche, compresa la cronistoria.

#### *Articolo 32 Relazioni d'affari che comportano un rischio elevato*

Nei capoversi 1–3 viene ripreso l'articolo 13 capoversi 1–2<sup>bis</sup> ORD-FINMA. Nella nuova lettera g il termine «pagamenti frequenti» viene sostituito da «metalli preziosi bancari e materie da fondere».

Riprendendo il limite di 20 relazioni d'affari dall'articolo 72 capoverso 1 ORD-FINMA, nel capoverso 4 viene inserita un'agevolazione per i piccoli intermediari finanziari.

### *Articolo 33 Individuazione di relazioni d'affari che comportano un rischio elevato*

L'articolo 13 capoverso 6 ORD-FINMA viene ripreso per analogia nel capoverso 1, seguito dalla trasposizione dell'articolo 13 capoversi 3–5. I riferimenti alle disposizioni della LRD sono omessi, ma il loro contenuto è regolamentato.

### *Articolo 34 Transazioni che comportano un rischio elevato*

Al capoverso 1 viene ripreso l'articolo 14 capoverso 1 ORD-FINMA. Il capoverso 2 riprende per analogia l'articolo 14 capoverso 2 ORD-FINMA ed elenca i criteri più adatti al commercio di metalli preziosi bancari.

### *Articolo 35 Individuazione di transazioni che comportano un rischio elevato*

L'articolo 14 capoverso 3 ORD-FINMA viene ripreso per analogia ed elenca i criteri più adatti al commercio di metalli preziosi bancari.

### *Articolo 36 Chiarimenti complementari in caso di rischio elevato*

L'articolo 15 ORD-FINMA viene ripreso per analogia, ad eccezione del capoverso 2 lettera d.

### *Articolo 37 Mezzi di chiarimento*

L'articolo 16 ORD-FINMA viene ripreso.

### *Articolo 38 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti complementari*

L'articolo 17 ORD-FINMA viene ripreso.

### *Articolo 39 Avvio di relazioni d'affari che comportano un rischio elevato*

L'articolo 18 ORD-FINMA viene ripreso.

### *Articolo 40 Responsabilità dell'organo superiore di direzione in caso di rischio elevato*

Viene ripreso l'articolo 19 ORD-FINMA.

### *Articolo 41 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni*

L'articolo 20 capoverso 1 ORD-FINMA viene ripreso. Il capoverso 2 riprende in linea di massima l'articolo 20 capoverso 3 ORD-FINMA e viene leggermente adeguato. I restanti capoversi dell'articolo 20 ORD-FINMA non vengono ripresi.

### *Articolo 42 Delitto fiscale qualificato*

Viene ripreso l'articolo 21 ORD-FINMA.

### *Articolo 43 Interruzione della relazione d'affari*

Il capoverso 1 riprende in linea di massima l'articolo 70 ORD-FINMA con un adeguamento nella sistematica della nuova ordinanza (lettere a e b). Il rimando viene adeguato.

Il capoverso 2 riprende l'articolo 32 capoverso 1 ORD-FINMA, al quale rimanda l'articolo 70 ORD-FINMA. Dato che i saggiatori del commercio non gestiscono valori patrimoniali, bensì

conti di metalli preziosi, il termine «valori patrimoniali» viene sostituito con «metalli preziosi bancari». Una disposizione simile si trova anche all'articolo 29 capoverso 3 ORD-DFGP e all'articolo 20 capoverso 3 ORD-CFCG.

In aggiunta si applicano le disposizioni della sezione 3 dell'ORD, che vengono inserite nel quadro della revisione parallela di quest'ultima.

#### *Articolo 44 Informazione e documentazione*

Il capoverso 1 riprende per analogia l'articolo 34 capoverso 1 ORD-FINMA. Il capoverso 2 riprende le disposizioni dell'articolo 31 ORD-FINMA e ne specifica il contenuto.

#### *Sezione 6: Obbligo di allestire e conservare i documenti*

##### *Articolo 45*

Nei capoversi 1–4 viene, in linea di massima ripreso l'articolo 74 ORD-FINMA con un adeguamento dei rimandi alle lettere b, c e d. Il capoverso 5 riprende in gran parte l'articolo 22 ORD-FINMA con una struttura adeguata; le lettere d ed e dell'articolo 22 ORD-FINMA non vengono riprese, dato che l'attività di vigilanza è eseguita dall'Ufficio centrale stesso (lettera a) o da un incaricato della verifica (lettera b).

#### *Sezione 7: Provvedimenti organizzativi*

##### *Articolo 46 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro*

L'articolo 24 capoverso 1 ORD-FINMA viene ripreso al capoverso 1. Il nuovo capoverso 2 specifica che i compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro possono essere svolti anche da un altro servizio indipendente.

Il capoverso 3 riprende l'articolo 24 capoverso 4 ORD-FINMA.

##### *Articolo 47 Compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro*

Il capoverso 1 riprende l'articolo 24 capoverso 1 secondo periodo ORD-FINMA, mentre il capoverso 2 riprende l'articolo 24 capoverso 2 ORD-FINMA.

I capoversi 3–5 riprendono l'articolo 25 capoversi 1–3 ORD-FINMA.

##### *Articolo 48 Eccezioni ai compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro*

L'articolo 75 ORD-FINMA viene ripreso e riformulato.

##### *Articolo 49 Competenza decisionale in caso di comunicazioni*

Viene ripreso l'articolo 25a ORD-FINMA.

##### *Articolo 50 Direttive interne*

In linea di massima viene ripreso l'articolo 26 ORD-FINMA. Solo l'elenco del contenuto delle direttive e i rimandi sono stati adeguati alla nuova struttura dell'ordinanza. Viene aggiunto l'aggiornamento dei documenti dei clienti dall'articolo 7 LRD.

### *Articolo 51 Integrità e formazione*

Viene ripreso il contenuto dell'articolo 27 ORD-FINMA.

### *Articolo 52 Succursali e società del gruppo all'estero*

Questa disposizione riprende l'articolo 5 ORD-FINMA. Anziché essere valida per il settore finanziario o assicurativo, essa si applica in modo specifico al settore dei metalli preziosi bancari e il testo del capoverso 1 viene adeguato di conseguenza.

### *Articolo 53 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione*

Il principio del rilevamento e del controllo globali dei rischi giuridici e di reputazione viene ripreso in linea di massima dall'articolo 6 ORD-FINMA. Per ragioni di chiarezza, l'articolo 6 capoverso 4 ORD-FINMA viene suddiviso in due capoversi. La novità rispetto all'ORD-FINMA è la «vigilanza equivalente» al capoverso 5.

### *Articolo 54 Condizioni per il ricorso a terzi*

Il ricorso a terzi a scopo di accertamento e identificazione della controparte, del detentore del controllo o dell'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali rimane possibile come nel quadro del regime della FINMA. A tal fine vengono ripresi i capoversi 1–3 dell'articolo 28 ORD-FINMA. Non viene invece ripreso il capoverso 4 di questo articolo, visto che non viene ripreso neanche l'articolo 12 ORD-FINMA al quale esso rimanda.

### *Articolo 55 Modalità del ricorso a terzi*

Questo articolo riprende l'articolo 29 ORD-FINMA, con relativo adeguamento del rimando.

## *Capitolo 3: Vigilanza*

L'articolo 12 lettera b<sup>ter</sup> nLRD indica l'Ufficio centrale quale autorità di vigilanza. L'articolo 42<sup>ter</sup> nLCMP rafforza questo ruolo dell'Ufficio centrale e disciplina i principi dell'attività di vigilanza. In particolare con il rimando nell'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 3 LCMP a singole disposizioni del terzo capitolo LFINMA, l'attività di vigilanza, che si orienta alla prassi della FINMA, è già ampiamente regolata. Conformemente alla delega secondo l'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 4 nLCMP, i dettagli della vigilanza e delle verifiche da parte dell'UDSC sono disciplinati nel terzo capitolo della presente ordinanza. Al fine di mantenere una regolamentazione della vigilanza simile a quella del regime della FINMA, le disposizioni del terzo capitolo si basano sulla LFINMA, sull'ordinanza del 5 novembre 2014<sup>20</sup> sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA) e sull'ordinanza del 6 novembre 2019<sup>21</sup> sugli organismi di vigilanza (OOV). Per via della tematica legata alla LRD si tiene inoltre conto delle disposizioni di tale legge.

### *Sezione 1: Verifica*

### *Articolo 56 Principio*

Questa disposizione si fonda sull'articolo 2 OA-FINMA.

---

<sup>20</sup> RS 956.161

<sup>21</sup> RS 956.134

Il capoverso 1 descrive l'oggetto dell'attività di vigilanza dell'Ufficio centrale, che pone l'attenzione sul rispetto degli obblighi di diligenza secondo la LRD e, in particolare, secondo la presente ordinanza. La formulazione si basa su quella dell'articolo 2 OA-FINMA. La verifica si estende sia all'attività degli intermediari finanziari eseguita di recente sia a quella in un prossimo futuro.

Il capoverso 2 stabilisce il principio dello svolgimento della verifica.

#### *Articolo 57 Momento*

Nel capoverso 1 viene definito il principio delle verifiche periodiche.

Come regola generale, il capoverso 2 stabilisce che le verifiche periodiche sono svolte a cadenza annuale.

Il capoverso 3 stabilisce, in linea con l'articolo 24a capoverso 3 LFINMA che vale per gli incaricati della verifica e che si applica per analogia tramite il rimando dell'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 3 nLCMP, che i costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza. Ciò si evince chiaramente dall'articolo 36 capoverso 3 nLCMP che per la copertura dei costi per l'attività di vigilanza prevede la riscossione di emolumenti e tasse.

#### *Articolo 58 Modalità*

Il capoverso 1 sancisce che occorre verificare tutti i settori di attività sottoposti all'obbligo di autorizzazione complementare secondo l'articolo 42<sup>bis</sup> nLCMP e che di conseguenza comportano obblighi di diligenza secondo la LRD.

Sulla base dell'articolo 10 capoverso 1 OOV, la verifica si estende ai rischi connessi all'attività stessa nonché a quelli derivanti dall'organizzazione degli assoggettati alla vigilanza (cpv. 2).

Secondo il capoverso 3, l'Ufficio centrale può prevedere divergenze per quanto riguarda periodicità ed entità della verifica, sulla base della valutazione dei rischi effettuata conformemente al capoverso 2.

Inoltre, l'Ufficio centrale può prevedere che nel caso di intermediari finanziari appartenenti a una società del gruppo, nel rapporto di verifica del gruppo venga fornita la prova del rispetto delle disposizioni della LRD, della LCMP e delle rispettive ordinanze (cpv. 4).

#### *Sezione 2: Incarico affidato a terzi*

##### *Articolo 59 Verifica da parte di incaricati della verifica*

A determinate condizioni, il capoverso 1 autorizza l'Ufficio centrale, in applicazione dell'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 2 nLCMP, ad affidare il mandato a un incaricato della verifica.

Il capoverso 2 stabilisce le condizioni che gli incaricati della verifica devono soddisfare. Di regola, nella prassi gli incaricati della verifica sono società di audit indipendenti. Tutti gli intermediari finanziari previsti dalla presente ordinanza sono oggi aggregati a un organismo di autodisciplina. Di solito, sono incaricate della vigilanza le società di audit e gli auditor responsabili che rispettano le condizioni dell'articolo 24a LRD. Considerando il capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 15 giugno 2018 della LCMP, la situazione rimarrà invariata durante la fase transitoria. Secondo tale disposizione finale, gli intermediari finanziari non aggregati a un organismo di autodisciplina devono comunque incaricare una società di audit. Al fine di garantire all'Ufficio centrale di passare senza problemi alla nuova attività di vigilanza, per

quanto riguarda gli incaricati della verifica si rimanda all'articolo 24a LRD e alle rispettive disposizioni d'esecuzione (ovvero capitolo 3a ORD).

Nel capoverso 3 è precisato l'obbligo degli assoggettati alla vigilanza di collaborare con gli incaricati della verifica, sancito in linea di massima nell'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 3 nLCMP in combinato disposto con l'articolo 29 LFINMA.

Il capoverso 4 si riferisce all'assunzione dei costi da parte degli assoggettati alla vigilanza, già definita nell'articolo 42<sup>ter</sup> capoverso 3 nLCMP in combinato disposto con l'articolo 24a capoverso 3 LFINMA.

#### *Articolo 60 Svolgimento e rendiconto*

Al fine di mantenere il più possibile la prassi della FINMA e delle società di audit, per quanto riguarda lo svolgimento della verifica e il rendiconto si rimanda alle sezioni 3 e 4 OA-FINMA.

#### *Capitolo 4: Disposizioni finali*

##### *Articolo 61 Esecuzione*

Il capoverso 1 stabilisce che l'esecuzione della presente ordinanza compete all'Ufficio centrale.

Il capoverso 2 prevede che, nel quadro della valutazione dei rischi, l'Ufficio centrale può tenere conto dello sviluppo di nuove tecnologie applicate nell'ambito dell'attività degli intermediari finanziari. Ad esempio della tecnologia blockchain che garantisce una tracciabilità completa dell'attività degli intermediari finanziari, comprese le verifiche e le valutazioni dei rischi. Per gli intermediari finanziari che con l'introduzione di simili tecnologie adempiono addirittura condizioni più elevate rispetto a quelle poste degli obblighi di diligenza previsti dalla presente ordinanza è ipotizzabile che l'Ufficio centrale possa concedere determinate agevolazioni, ancora da definire, per quanto riguarda gli obblighi imposti dall'ordinanza. Una relativa base giuridica dovrebbe tuttavia essere creata.

In linea con la prassi della FINMA e per motivi di trasparenza, il capoverso 3 stabilisce che l'Ufficio centrale rende pubblica la propria prassi.

##### *Articolo 62*

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente con le altre ordinanze modificate in parallelo nel quadro della revisione della LRD.

## **5. Ripercussioni**

### **5.1. Ripercussioni sull'economia**

La presente ordinanza applica le prescrizioni legali, tiene conto degli sviluppi internazionali, rafforzando così il dispositivo di difesa della Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro, e contribuisce al mantenimento dell'integrità della piazza finanziaria svizzera nonché al consolidamento della sua attrattiva. La presente ordinanza riunisce in un unico atto normativo gli obblighi di diligenza già esistenti e rilevanti per il settore, senza pregiudicare né la crescita economica né il valore aggiunto del settore.

## **5.2. Ripercussioni sugli operatori interessati**

La delega all'Ufficio centrale della vigilanza ai sensi della LRD corrisponde alla richiesta del settore, che considera la vigilanza da parte di un'autorità come un'importante condizione quadro del mercato mondiale. Delegando la vigilanza sugli obblighi di diligenza secondo la LRD e sulle disposizioni della LCMP a un'unica autorità, si creano sinergie nell'attività di verifica che possono comportare, per gli assoggettati alla vigilanza, risparmi in termini di risorse di personale destinate agli audit, dato che essi sono sottoposti a un'unica verifica, anche se più completa. Inoltre si semplifica lo scambio con le autorità, visto che la competenza è assegnata a un unico ufficio. Complessivamente ciò può portare a una riduzione dei costi di regolamentazione per i saggiatori del commercio e le società del gruppo.

## **6. Aspetti giuridici**

### **6.1. Costituzionalità e legalità**

Le disposizioni della presente ordinanza si fondano sulle disposizioni indicate nelle rubriche delle leggi in questione e sono conformi alla legge. Per quanto concerne la costituzionalità, si rimanda alle spiegazioni nel messaggio sulla LRD<sup>22</sup>.

### **6.2. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Con la revisione della LRD è stata migliorata la conformità internazionale della Svizzera agli standard GAFI. Si rimanda alle spiegazioni nel messaggio sulla LRD<sup>23</sup>. Le presenti disposizioni di esecuzione concretizzano in particolare queste nuove misure.

## **7. Entrata in vigore**

L'ORD-UDSC entra in vigore il 1° gennaio 2023 contemporaneamente con l'ORD, l'ORC, l'OCMP, l'OEm-CMP, l'OURD e con le modifiche a livello di legge.

---

<sup>22</sup> Messaggio LRD, FF 2019 4539 ([FF 2021 4593 – Messaggio LRD concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro](#)).

<sup>23</sup> Messaggio LRD, FF 2019 4539 ([FF 2021 4593 – Messaggio LRD concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro](#)).